

Regolamento della Commissione Consultiva Comunale per le Pari Opportunità e politiche di genere

Art.1 (Istituzione della Commissione)

1. È istituita presso l'Amministrazione comunale di Trani la Commissione consultiva comunale per le pari opportunità e politiche di genere in attuazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 14 n.2 dello Statuto comunale, nonché in applicazione dell'articolo 61 dello statuto.
2. La Commissione resta in carica per 3 anni dal suo insediamento, restando prorogate le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.

Articolo 2 (Finalità)

1. La Commissione è organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune per il concreto perseguimento dei principi di uguaglianza sanciti nel "Trattato sull'Unione europea" (artt. 2 e 3), nel "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (artt. 8 e 19), nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (artt. 23) e negli articoli 3 e 51 della Costituzione.
2. La Commissione mira a proporre interventi e politiche atte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale ed istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che introducono discriminazione diretta o indiretta nei seguenti ambiti:
 - politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femminicidio, in sinergia con i Centri Antiviolenza del territorio cittadino e dell'Ambito Sociale di Zona Trani-Bisceglie, nonché con le associazioni di cui all'art. 4 comma 2;
 - politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutte/i;
 - politiche integrate per cultura di genere;
 - politiche di prevenzione delle discriminazioni di genere, senza distinzione di orientamento sessuale, nazionalità, lingua, religione, condizione psico-fisica.
 - Politiche di prevenzione e monitoraggio della marginalizzazione, discriminazione e violenza per orientamento sessuale, identità di genere e condizione intersessuale

Articolo 3 (Funzioni)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Commissione:
 - svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative vigenti: regionali, nazionali ed europee;
 - elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'Amministrazione, e può essere chiamata ad esprimere parere preventivo (facoltativo e non vincolante), assumendo come criterio quello dell'ottica di genere, sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, strumenti urbanistici, nonché su ogni atto amministrativo di interesse per le finalità della Commissione;
 - promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi sulla condizione delle donne e delle minoranze di orientamento sessuale ed identità di genere sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, collaborando, laddove lo ritenga, con altri enti ed istituzioni. Favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione riguardanti gli specifici argomenti di propria competenza;
 - promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere e dei diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;
 - adotta e promuove il linguaggio rispettoso del genere e delle minoranze sessuali per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione comunale;
 - può richiedere informazioni ai competenti uffici sui provvedimenti assunti da Giunta e Consiglio, laddove afferiscano alle sue competenze e/o concorrano al raggiungimento delle finalità di cui all'art.2.
 2. La Commissione può presentare proposte agli enti con cui collabora tramite la/il propria/o Presidente.
 3. La Commissione predisponde:
 - a) entro il 1° settembre un documento contenente le linee proposte programmatiche per l'attuazione di iniziative afferenti le finalità di cui all'art.2, da presentare alla\al Sindaca\o quale contributo di cui tener conto nel Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
 - b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Sindaca/al Sindaco e al Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- La Commissione redige il Bilancio di genere per l'Amministrazione. Per bilancio di genere si intende lo strumento di analisi delle politiche adottate e delle risorse impiegate dall'Amministrazione allo scopo di rendere trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunità.

Articolo 4 ***(Composizione della Commissione)***

1. La Commissione è formata da:
COMPONENTI ISTITUZIONALE

- a. 3 (tre) persone nominate dal Consiglio comunale, su indicazione dei gruppi consiliari di cui 2 (due) di maggioranza e 1 (uno) dai gruppi di minoranza, che non siano, al momento della nomina, consigliere/i comunali;
- b. 4 (quattro) rappresentanti, prescelti dal Sindaco tra quelli indicati dalle Organizzazioni sindacali confederali comparativamente più rappresentative nel territorio comunale, dalle Associazioni di categoria economiche principali in Città, dagli Ordini professionali presenti in Città,
- c. Assessore con delega per le pari opportunità

2. COMPONENTE ASSOCIATIVA composta da 5 (cinque) rappresentanti, prescelti dal Sindaco tra quelli indicati dalle Associazioni, iscritte all'albo comunale ed operanti sul territorio comunale, con almeno due anni di comprovata operatività nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 c.2 del presente regolamento;

3. La/il Presidente del Consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, in sede di prima applicazione, ovvero almeno 90 giorni prima della data di scadenza della commissione in carica, invita i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza a designare le/i componenti di cui all'art. 4 c.1. lett.a, provvedendo alla convocazione del consiglio comunale per la nomina. In caso di dimissioni, o decadenza di una/o dei/delle componenti nominati/e, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione entro 60 giorni.

4. Per quanto riguarda la componente di cui all'art.4 c.1 lett.a) e la componente associativa, con la stessa tempistica il sindaco o, su delega, l'assessorato alle pari opportunità, dirama avviso pubblico per la raccolta delle proposte, pronunciandosi sulle stesse, previa istruttoria degli uffici, individuando le figure che meglio rispondano, per comprovata esperienza, alle finalità del costituendo organismo.

5. La Commissione deve essere insediata nel termine di 30 giorni dopo la nomina dei/delle sue componenti ad opera del Sindaco.

Articolo 5

(Durata, funzionamento e sede della Commissione)

1. La Commissione, nella prima seduta, convocata dal Sindaco e presieduta dal/dalla componente più anziano/a di età, elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, la/il Presidente, una/un Vice-Presidente ed un/una Segretario/a.
2. L'ufficio di Presidenza è costituito dal/dalla Presidente, dal/dalla Vice Presidente e dalla/dal Segretario/a.
3. Alla/Al Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.
4. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un terzo delle sue componenti.

5. Sulla data di convocazione della Commissione e sugli argomenti da trattare la/il Presidente sente preventivamente la/il Vice-Presidente ed il/la Segretario/a.

6. Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Commissione, che è organo consultivo del Consiglio e della Giunta comunale, ha sede presso l'Assessorato alle Pari Opportunità, che garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti della Commissione, nonché un dipendente con compiti di segretario.

8. La commissione, con provvedimento assunto con maggioranza dei 2\3, disciplina nel dettaglio lo svolgimento dei propri lavori.

Articolo 6 ***(Prerogative della Commissione)***

1. I/Le componenti della Commissione hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali e da quelli degli enti, istituti o aziende controllate e/o partecipate dal Comune, copia dei provvedimenti adottati, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto dei principi in tema di accesso e di protezione dei dati personali.

2. La Commissione consulta e intrattiene rapporti collaborativi con altre Istituzioni pubbliche e/o private, anche per il raggiungimento di finalità istituzionali e problematiche affini nell'ambito della sua funzione.

Articolo 7 ***(Obbligo alla riservatezza)***

1. Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza.

ART. 8 ***(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)***

L'Ufficio di Presidenza:

- Cura l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione per il raggiungimento dei fini istituzionali previsti dall'art.2 c.2;
- Coordina l'attività dei gruppi di lavoro;
- Assume, in caso di urgenza, le decisioni di competenza della Commissione e le sottopone alla ratifica della Commissione stessa nella prima seduta successiva;

- Definisce l'ordine del giorno delle convocazioni, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle sedute precedenti.

ART. 9
(Attribuzioni del/della Presidente)

1. La/il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede, coordinandone l'attività.
2. La/il Presidente designa la/il Vicepresidente quando necessita di una sostituzione in caso di assenza od impedimento ed affida compiti ed incarichi temporanei alle/ai singole/i componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze delle/degli stesse/i.

ART. 10
(Gruppi di lavoro)

1. La Commissione articola la propria attività anche tramite gruppi di lavoro su specifici progetti o attività, per i quali può avvalersi temporaneamente di esperti esterni proposti ed approvati dalla Commissione, senza oneri, ovvero nei limiti delle risorse assegnate e previa assunzione di regolare impegno di spesa da parte del dirigente cui il PEG affidi il centro di costo.
2. I gruppi di lavoro sono istituiti in seno alla Commissione che, in assemblea, ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.
3. Sono composti da almeno 3 (tre) componenti. Ogni gruppo individua al suo interno una coordinatrice/un coordinatore che tiene i rapporti con l'Ufficio di Presidenza.

Art.11
(Dimissioni e decadenza)

1. La qualifica di componente della Commissione si perde per rinuncia, dimissioni o decadenza.
2. Quest'ultima ipotesi si verifica nel caso di perdita dei requisiti di appartenenza all'organismo associativo che lo ha designato o per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione.
3. La decadenza opera di diritto; la Commissione previo invio alla componente della proposta di decadenza con invito a fornire documentazione di giustificato motivo per le assenze, ove non pervenute nel termine di 30 gg ne prende atto e, attraverso la/il sua/o Presidente, ne dà comunicazione al Consiglio Comunale o all'organismo di appartenenza, che provvederà ad una nuova designazione.
4. La medesima procedura di sostituzione avviene in caso di dimissioni comunicate per iscritto o a verbale durante la seduta.

Art.12
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto della Commissione contrario ad una proposta del/della Presidente non comporta le dimissioni dello/a stesso/a.
2. Una mozione di sfiducia avversa al/alla Presidente può essere presentata da almeno un terzo dei/delle componenti della Commissione. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole dei due terzi dei/delle componenti, il/la Presidente decade e per l'elezione del/della nuovo/a Presidente si procede secondo le modalità descritte nell'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 13
(Indennità e compensi)

Le/I componenti della Commissione svolgono il proprio ruolo a titolo gratuito, non essendo previsti indennità, compensi, rimborsi od altra forma di riconoscimento o ristoro.

ART. 14
(Norme finanziarie e impegno di spesa)

Alla Commissione può essere assegnato un fondo annuale, da quantificare sulla base della programmazione, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento. Le risorse sono quantificate in apposito centro di costo, affidato a dirigente competente per materia con il PEG annuale.

ART. 15
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza immediata dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 07/03/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA' E LE POLITICHE DI GENERE".

L'anno 2023, il giorno sette del mese di Marzo, alle ore 16.00, nella Sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in **via ordinaria** di **Prima convocazione**, sotto la Presidenza dell'**Avv. Giacomo Marinaro** con l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	BOTTARO AMEDEO	X
2	PALUMBO FILIBERTO	
3	LAURORA TOMMASO	X
4	BRANA' VITO	X

5	MARINARO GIACOMO	X
6	CORMIO PATRIZIA	
7	CORNACCHIA IRENE	X
8	AVANTARIO CARLO	
9	CUNA FEDERICA	
10	DI TULLO DENISE	X
11	MANNATRIZIO ANSELMO	
12	RUGGIERO CARLO	X
13	PARENTE LIA	X
14	LOCONTE ANTONIO	
15	BEFANO ANTONIO	X
16	DI MEO DONATA	X
17	CORMIO SAVINO	X
18	CORRADO GIUSEPPE	
19	BIANCOLILLO CLAUDIO	X
20	TOPPUTO VINCENZO	X
21	CIRILLO LUIGI	X
22	DI GREGORIO MICHELE	X
23	MASTROTOTARO GIUSEPPE	X
24	ANGIOLILLO ANTONIO	
25	MOROLLO LUCA	X
26	DI LEO GIOVANNI	
27	DE TOMA PASQUALE	
28	CENTRONE MICHELE	
29	FERRI ANDREA	
30	COZZOLI EMANUELE	
31	LAURORA ERIKA	X
32	CORRARO FELICE	
33	SCIALANDRONE MARIANGELA	X

TOTALE PRESENTI: 19 TOTALE ASSENTI: 14

Il Presidente Giacomo Marinaro enuncia la **proposta n. 7 del 10.02.2023, iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: Approvazione “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere”.

Relaziona l’Assessore Lucia De Mari.

Intervengono i Consiglieri Luca Morollo e Vincenzo Topputo.

Non essendoci altri interventi la proposta viene posta ai voti per appello nominale ed è approvata con 19 voti favorevoli resi dai 19 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Bottaro Amedeo: favorevole.
- Palumbo Filiberto: assente.
- Laurora Tommaso: favorevole.
- Branà Vito: favorevole.
- Marinaro Giacomo: favorevole.
- Cormio Patrizia: assente.
- Cornacchia Irene: favorevole.
- Avantario Carlo: assente.
- Cuna Federica: assente.
- Di Tullo Denise: favorevole.
- Mannatrizio Anselmo: assente.
- Ruggiero Carlo: favorevole.
- Parente Lia: favorevole.
- Loconte Antonio: assente.
- Befano Antonio: favorevole.
- Di Meo Donata: favorevole.
- Cormio Savino: favorevole.
- Corrado Giuseppe: assente.
- Biancolillo Claudio: favorevole.
- Topputo Vincenzo: favorevole.
- Cirillo Luigi: favorevole.
- Di Gregorio Michele: favorevole.
- Mastrototaro Giuseppe: favorevole.
- Angiolillo Antonio: assente.

- Morollo Luca: favorevole.
- Di Leo Giovanni: assente.
- De Toma Pasquale: assente.
- Centrone Michele: assente.
- Ferri Andrea: assente.
- Cozzoli Emanuele: assente.
- Laurora Erika: favorevole.
- Corraro Felice: assente.
- Scialandrone Mariangela: favorevole.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la V Commissione Consiliare Permanente, evidenziata già da tempo la necessità per l'Ente di dotarsi di un regolamento in tema di pari opportunità e politiche di genere, nel corso della riunione del 27.05.2022 procedeva a "licenziare" una prima stesura del testo normativo proposto senza, tuttavia, pervenire ad alcuna specifica determinazione nel merito ed, anzi, evidenziando l'esigenza di una istruttoria più approfondita sul contenuto, formale e sostanziale, dello stesso;
- nel prosieguo, e precisamente alla riunione tenutasi in data 01.06.2022, la Commissione *de qua* esprimeva la volontà di sottoporre la bozza di "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere" alle realtà associative attive sul territorio comunale ed a vario titolo interessate alle tematiche delle differenze, di genere e non solo, al fine di raccogliere le loro impressioni e/o osservazioni;

- a mezzo *pec* del 12.10.2022, predisposto il testo di regolamento, la V Commissione Consiliare trasmetteva lo stesso all'Area Affari Generali e Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Sociali, in persona del Dott. Alessandro Nicola Attolico, per un approfondimento;
- l'Ufficio esaminava in dettaglio l'intero articolato e, con nota Prot. n. 73252 del 10.11.2022, provvedeva a trasmettere la versione definitiva del “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere” alla competente Commissione per gli Affari Istituzionali, ottemperando a quanto preteso dall'art. 24 *bis*, co. 2, dello Statuto Comunale;
- a questo punto, la Commissione Affari Istituzionali dava corso agli adempimenti consequenziali e, riunitasi in data 09.01.2023, come risulta dal corrispondente Verbale n. 02/2023, analizzava in dettaglio il Regolamento;
- a seguito dei lavori, la Commissione, nelle persone dei consiglieri Cuna Federica, Morollo Luca, Befano Antonio, Di Gregorio Michele e Laurora Tommaso, esprimeva parere favorevole sulla proposta di “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità e Politiche di Genere”.

Vista la Costituzione italiana, e segnatamente:

- l'art. 2, che affida alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire “*i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*”;
- l'art. 3, che non se la cava enunciando *sic et simpliciter* che “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*” (co. 1), ma chiama la Repubblica a “*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva*”;
- l'art. 4, secondo cui “*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*”;
- l'art. 37, il quale solennemente riconosce che “*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e*

assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”;

- l’art. 51, a tenore del quale *“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”;*
- l’art. 117, co. 7, da cui si trae che *“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.*

Visti, altresì:

- il “Trattato sull’Unione Europea”, in particolare gli artt. 2 e 3;
- il “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, in particolare gli artt. 8 e 19;
- la “Carta di Diritti Fondamentali” dell’Unione Europea (o “Carta di Nizza”), in particolare gli artt. 21 e 23;
- le Direttive n. 2000/43/CE, sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e n. 2010/41/UE, in tema di parità di trattamento tra uomini e donne che svolgono attività autonoma;
- il D. Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, che ha posto le basi del riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità ed all’art. 1, co. 4, ammonisce che *“L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”;*
- la Legge n. 205 del 25.06.1993, ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”;*

- il D. Lgs. n. 5 del 25.01.2010, ad oggetto “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio della pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)”;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (cd. T.U.E.L.), nello specifico l’art. 6, co. 2, primo periodo, secondo cui “Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze” ed il co. 3, secondo cui “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”;
- la Legge Regionale n. 7 del 21.03.2007, recante “Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita-lavoro in Puglia”.

Visto, infine, lo Statuto Comunale che, nella versione aggiornata alle modifiche apportate con la Delibera di C.C. n. 77 del 16.11.2021:

- al Capo 2 (“PRINCIPI FONDAMENTALI”), art. 14 (rubricato “Principi”), n. 2, prevede che il Comune “Favorisce la crescita sociale, culturale ed economica della collettività, tutela la salute come bene primario del cittadino, promuove la piena realizzazione dei principi costituzionali di pari dignità sociale ed eguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali attraverso l’adozione di un piano di azioni positive tendenti ad assicurare la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro in armonia con le politiche comunitarie, nazionali e regionali, organizzando tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori”;
- al Capo 6 (“PARTECIPAZIONE POPOLARE”), art. 61 (a rubrica “Diritto di partecipazione”), n. 2, stabilisce che il Comune “Favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione all’amministrazione locale, assicurandone la partecipazione attiva all’esercizio delle funzioni di competenza comunale attraverso la costituzione di apposite Consulte Comunali, competenti sulle materia dell’ambiente e territorio, lavoro e attività economiche, servizi sociali e volontariato, sport e tempo libero, cultura e partecipazione democratica, pari

opportunità uomo-donna. Analogamente gli Enti dipendenti costituiscono Consulte di utenti”.

Considerato che:

- l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nonché tra soggetti deboli e forti dell'ordinamento giuridico costituisce massimo valore cogente dell'ordinamento costituzionale della Repubblica;
- la tutela e la promozione dell'uguaglianza creano i presupposti per la realizzazione delle pari opportunità e consentono di agire a contrasto della discriminazione su base razziale o etnica, sesso, lingua, religione, colore della pelle, convinzione politica o altra convinzione/opinione, provenienza nazionale, estrazione sociale, *status* patrimoniale, adesione a sindacato, istruzione, *status* matrimoniale o di famiglia, età, stato di salute, invalidità, livello di scolarizzazione, eredità genetica, identità di nascita, espressione o orientamento sessuale;
- a livello globale, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

Rilevato che, tra tutte le differenze, la prima e la più immediata a profilarsi è, senza dubbio, la diversità di genere.

Evidenziato, al riguardo, che:

- a più di settanta anni dall'avvento della Costituzione e, quindi dalla proclamazione dell'uguaglianza tra uomini e donne, la realtà sociale ci dimostra che le donne (la metà dei cittadini) non sono ancora collocate in posizione di sostanziale uguaglianza rispetto agli uomini nel godimento dei diritti fondamentali e nell'esercizio dei diritti di cittadinanza;
- gli ostacoli con i quali si confrontano le donne per procedere nell'uguaglianza reale ed effettiva sono direttamente collegati ai ruoli definiti da determinati stereotipi, *id est* modelli di comportamento socio-culturale che assegnano ruoli diversi in funzione del sesso e che di fatto le pongono in una situazione d'inferiorità, sottomissione e dipendenza dagli uomini.

Constatato che il simbolo più brutale - certamente non l'unico - di siffatta disuguaglianza è la violenza di genere, il cui dato caratterizzante è l'antagonismo tra i due generi.

Preso atto che in tal senso si è mosso il Parlamento varando la Legge 5 ottobre 2013, n. 119, nota ai non addetti ai lavori semplicemente come “Legge contro il femminicidio”, che,

tuttavia, non impiega mai l'espressione "*femminicidio*", quanto piuttosto quella di "*violenza di genere*", concetto che, a compasso allargato, indica il maltrattamento posto in essere da un genere in danno di un altro (ad esempio, datore di lavoro/lavoratore dipendente) e che comprende anche la violenza maschile in danno delle donne in quanto donne.

Considerato che:

- il fenomeno della disuguaglianza tra uomo e donna rappresenta *ab imis* un problema culturale;
- per ottenere un cambiamento di mentalità, volto all'equilibrio di genere, è necessario acquisire una nuova logica di valorizzazione delle identità, non già di annullamento delle stesse;
- l'equilibrio di genere rappresenta, a ben vedere, la soluzione di un problema economico attinente alla migliore distribuzione delle risorse umane nei diversi contesti (economico, politico, professionale, sociale);
- è l'efficienza, non soltanto l'equità, a suggerire una valorizzazione del genere femminile ed il suo maggior coinvolgimento nei processi e nei luoghi decisionali, di gestione amministrativa, di produzione dei beni e dei servizi, sia pubblici che privati.

Richiamata, in proposito, la sentenza n. 633 del 21.01.2013 del TAR Lazio, Roma, Sez. II *bis*, che si pone qui in linea di conto per aver, per prima e con limpida prosa, sottolineato che l'equilibrio di genere, oltre ad attuare primariamente il principio di uguaglianza sostanziale, attinge ad una ulteriore caratterizzazione teleologica, rispondendo ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; in altri termini, organi squilibrati nella rappresentazione di genere risultano potenzialmente carenti sul piano dei meccanismi operativi e funzionali, giungendo alla fatale conclusione che "*soltanto l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in seno agli organi amministrativi garantisce l'acquisizione al modus operandi dell'ente di tutto quel patrimonio, umano culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità di genere*".

Dato atto che si assiste oggi ad un progressivo ampliamento delle forme di discriminazione fondate, oltre che sul genere, su una pluralità di condizioni legate a sesso e tendenze sessuali, razza ed origine etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, *status* sociale (casistica non esaustiva) e, dunque, ad un ampliamento dei destinatari di trattamenti pregiudizievoli.

Atteso che anche in tali casi il raggiungimento di sostanziali condizioni di parità e di pari opportunità per tutte le categorie penalizzate dai meccanismi della disuguaglianza e della discriminazione passa attraverso la valorizzazione della cultura della diversità.

Rilevato che l'uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini, suggellata dal mentovato art. 3 della *Grundnorm* - norma non meramente programmatica, ma immediatamente precettiva - è da intendersi non già come annullamento delle differenze, bensì come uguaglianza che dalle differenze, di genere e non solo, riceve impulso e ricchezza (esemplificando, uguaglianza come arricchimento rispettivo).

Constatata, di nuovo, la necessità di mettere in campo primariamente interventi di natura preventiva ed educativa, gli unici ad avere efficacia nel lungo periodo e sempre gli unici in grado di destrutturare gli stereotipi carsicamente sottesi nella società moderna, stereotipi che si radicano poco a poco fino a divenire prassi stabili che si tramandano tra le generazioni, nelle famiglie, nelle scuole.

Considerato, come innanzi precisato, che il problema della disuguaglianza è un problema culturale che non può essere risolto a colpi di provvedimenti legislativi, bensì attraverso percorsi partecipati che costruiscano un modello di relazioni paritario, ponendo in discussione e scardinando quegli stereotipi che legittimano la disuguaglianza, la subordinazione o l'inferiorità di un individuo rispetto ad un altro.

Dato atto che è obiettivo di Questa Amministrazione realizzare una società paritaria nei diversi contesti mediante l'affermazione dei basilari principi di integrazione tra tutti i membri della comunità non più e non solo attraverso interventi isolati ed occasionali, bensì continuativi e mirati su specifiche problematiche di contesto.

Ravvisata, in coerenza e continuità con tutto quanto sopra, la volontà di istituire e regolamentare, a livello comunale, la "Consulta per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere", con la somma finalità di realizzare l'obiettivo dell'uguaglianza sostanziale tra i generi e tra tutti gli individui nonché di promuovere opportunità di accesso e di sviluppo per tutti i soggetti del sistema ordinamentale.

Rilevata la necessità di:

- intendere la "Consulta per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere" come strumento che favorisca la realizzazione di condizioni di parità e di parità di trattamento non soltanto tra uomini e donne, ma tra tutte le persone che subiscono forme dirette e/o indirette di discriminazione, nessuna esclusa;

- inserire la stessa all'interno dell'assetto del Comune di Trani quale organismo permanente specializzato, avente funzioni di proposta, consultazione ed orientamento dell'Amministrazione Comunale;
- dotare la stessa di un nucleo ben individuato di competenze proprie che investano, in modo significativo, le tematiche dei diritti delle donne e di tutti i soggetti vittime di discriminazione.

Osservato che con l'istituzione della "Consulta per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere" e l'approvazione del relativo regolamento di disciplina, il Comune di Trani, quale ente territoriale di base ed istituzione più prossima ai cittadini, intende perseguire finalità di rilevante interesse pubblico, tali essendo la diffusione della cultura delle parità e delle pari opportunità nonché la loro tutela, indirizzate a creare maggiori opportunità di scelta per quelle categorie sociali che vivono maggiori difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: donne, disabili, bambini, anziani, stranieri, appartenenti alla comunità LGBT).

Visto quanto previsto dalle vigenti normative regionali, statali e comunitarie ed i risultati pretori raggiunti in punto di uguaglianza sostanziale, reale ed effettiva tra i generi e fra le diversità, siano esse culturali, per orientamento sessuale ed identità di genere, di condizioni economiche, di etnia, lingua, religione, estrazione sociale, status matrimoniale o di famiglia, età, disabilità.

Visto quanto stabilito dallo Statuto Comunale, in particolare dagli artt. 14, n. 2, e 61, n. 2.

Esaminato il testo del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere", annesso *sub A*) alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale.

Valutato tale documento coerente all'indirizzo espresso e meritevole di adozione.

Tenuto conto dei verbali delle sedute della V Commissione Consiliare Permanente del 27.05.2022 e dell'01.06.2022, nonché del verbale n. 02/2023 della Commissione Affari Istituzionali, agli atti quale parte integrante del presente provvedimento (*sub B, C e D*).

Ritenuto, per l'effetto, di dover istituire nel Comune di Trani la "Consulta per le Pari opportunità e le Politiche di Genere" e di approvare il regolamento comunale per il suo funzionamento.

Rilevata la necessità di intendere tale organismo come strumento operativo dell'Amministrazione Comunale che concorre alla promozione e realizzazione di azioni positive, mirate e continuative ai fini della effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Osservato che tale iniziativa s’inserisce in un quadro ordinamentale che conferisce espressamente dignità costituzionale al principio della parità e della parità di trattamento tra tutti i cittadini.

Evidenziato che detta iniziativa rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio e sistematico, un tassello basilare che consolidi un atteggiamento di costante di attenzione, all’interno delle politiche e strategie dell’Ente, alla parità ed alla parità di trattamento tra uomini e donne e tra soggetti deboli e forti della società.

Acquisito il parere favorevole, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, di regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio comunale.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell’allegato resoconto di stenotipia (*sub E*);

Ritenuto dover provvedere in merito e di conseguenza.

Richiamato l’art. 24 *bis* dello Statuto Comunale.

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- il vigente Statuto Comunale.

Dato atto che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti.

Con gli esiti della votazione proclamata dal Presidente di seduta e riportata in premessa del deliberato

DELIBERA

- 1. DI ASSUMERE** le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2. DI APPROVARE**, per le motivazioni innanzi esposte, il “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità e Politiche di Genere”, composto di n. 24 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A).

3. **DI DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Affari Generali e Servizi alla persona l'adozione di tutti gli atti opportuni e/o necessari consequenziali.
4. **DI ALLEGARE** al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, anche i verbali delle sedute del 27.05.2022 e dell'01.06.2022 della V Commissione Consiliare Permanente (All. B e C) nonché il verbale n. 02/2023 della Commissione Affari Istituzionali (All. D).
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità e Politiche di Genere", quivi approvato, mediante suo inserimento sul sito *web* istituzionale del Comune, nella Sezione appositamente dedicata ai regolamenti, oltre che alla sua più ampia diffusione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Avv. Giacomo Marinaro

Il Segretario GeneraleIl Dirigente

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art .20 e 21 D.lgs 82/2005.)